

STUDIO PERINETTO LORENZO

DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

CODICE FISCALE PRN LNZ 51P14 L219F - PARTITA I.V.A. 01507470019
10121 - TORINO - CORSO MATTEOTTI, 44 - TEL. 011 5623588 (3 LINEE R.A.) - FAX 011 5624225

Torino, lì 14 ottobre 2015

Scheda di approfondimento n. 1/2015

Oggetto: cessioni di beni fuori dai confini nazionali

Gentile Cliente,

nell'ottica di fornirVi un'assistenza sempre più approfondita e qualificata abbiamo deciso di inaugurare a partire da questo mese un nuovo servizio tramite l'invio di una scheda mensile di approfondimento su un tema specifico. Nella fattispecie in questo mese tratteremo gli adempimenti da porre in essere nelle cessioni di beni fuori dai confini nazionali. Buona lettura!

La check-list

Le modalità per provare la non imponibilità Iva nelle cessioni intra ed extra Ue.

LE CESSIONI INTRA UE

1) Partita Iva

L'operatore nazionale che effettua una cessione intracomunitaria non imponibile in base all'articolo 41 del D.L. 331 del 1993 deve chiedere il codice identificativo Iva comunitario del cessionario, come prevede l'articolo 50, comma 1, del medesimo decreto.

Una volta ottenuto il numero di Partita Iva, deve ricevere conferma della sua validità presso l'Agenzia delle Entrate, secondo quanto prevede l'articolo 50, comma 2.

2) Fattura

La fattura per la cessione intracomunitaria va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (inizio del trasporto). La fattura può essere emessa anche in via anticipata. In ogni caso, occorre che sia riportata la dicitura "operazione non imponibile". Non è più necessaria (ma consigliabile) l'indicazione della relativa norma nazionale o comunitaria.

3) Elenchi INTRASTAT

Negli elenchi Intrastat (articolo 50, comma 6, del D.L. 331/93) devono essere riepilogate le cessioni intracomunitarie di beni registrate o soggette a registrazione nel periodo. In caso di emissione della fattura in via anticipata, l'operazione confluisce nell'elenco Intrastat del periodo (mese o trimestre) in cui è eseguita la consegna o spedizione, per l'intero ammontare dell'operazione stessa.

4) Documenti bancari

In base alle indicazioni della risoluzione 345/E/2007, l'operatore deve conservare copia della documentazione bancaria relativa alle somme riscosse con riferimento alla cessione intracomunitaria, oltre a copia degli altri documenti che comprovano gli impegni contrattuali che hanno dato origine all'operazione e al trasporto dei beni nell'altro Stato membro della Comunità Europea.

5) CMR

I recenti orientamenti delle Entrate (risoluzione 19/E/2013) e della Cassazione (sentenza 19747/2013) prevedono che il cedente provi il trasferimento dei beni venduti nell'altro Paese Ue con la Cmr firmata per ricevuta anche dal destinatario con il documento di trasporto recante la sottoscrizione del cessionario o con attestazioni sempre firmate dal cliente a riprova del ricevimento dei beni a destino.

...E QUELLE ALL'ESPORTAZIONE

1) DAE

Nel sistema informatizzato delle dogane, il controllo delle operazioni di esportazione si realizza mediante lo scambio di messaggi telematici fra la dogana di esportazione e quella di uscita dei beni dal territorio comunitario. L'ufficio doganale di esportazione mette a disposizione dell'esportatore il documento di accompagnamento delle esportazioni (Dae) perché accompagni la merce fino alla dogana di uscita.

2) MRN

Il Dae riporta gli estremi del Movement reference number (Mrn). Attraverso tale numero, l'operatore può interrogare il sistema informatico doganale, seguendo le varie fasi di movimentazione delle merci da esportare. Quando l'operazione è completata, la dogana di uscita invia a quella di esportazione il messaggio telematico "risultati di uscita" a riprova dell'avvenuta esportazione.

3) Sistema informatico

La prova dell'esportazione è rappresentata dal messaggio contenuto nel sistema informatico doganale.

Secondo le dogane, la stampa della comunicazione di avvenuta esportazione, pertanto, non costituisce prova dell'uscita dei beni del territorio comunitario. Ciò vale anche ai fini della spettanza del regime di non imponibilità delle cessioni previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del Dpr 633/72.

4) Visto sulla fattura

Nelle esportazioni previste dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del Dpr 633/72, il trasporto fuori Ue è eseguito dal cessionario non residente. Per la circolare 35/E/1997 (antecedente al sistema telematico doganale), in questa ipotesi, la prova è data dal visto sulla fattura, anche se, in caso di cessionario extracomunitario, il documento d'esportazione dovrebbe già valere come prova, essendo intestato all'operatore residente.

5) Dichiarazione

Con l'acquirente extra Ue, nella dichiarazione d'esportazione dovrebbe figurare il cedente nazionale quale ultimo proprietario comunitario della merce (articolo 788 del regolamento Cee 2454/1993) e la pratica andrebbe eseguita in Italia. Se il cessionario non residente esporta da un altro Paese Ue, la dogana non può accertare telematicamente l'uscita dei beni ai fini della non imponibilità della cessione.

Per qualsiasi chiarimento, Vi porgiamo cordiali saluti.

Lorenzo Perinetti